

REGIONE PIEMONTE
COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' UOMO-DONNA

(legge regionale 12/11/1986, N. 46, art. 6)

REGOLAMENTO CRPO 16/03/2022

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento è adottato dalla Commissione per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12 novembre 1986, n. 46 al fine di disciplinarne il funzionamento, garantito, altresì, dalla Regione che fornisce ai sensi dell'art. 9 della stessa legge, strutture e mezzi idonei.

Articolo 2

(Prima seduta della Commissione e presidenza provvisoria)

1. La seduta d'insediamento è presieduta provvisoriamente dalla/dal componente più giovane presente, che rimane in carica fino a che non verrà eletto l'Ufficio di Presidenza a norma dell'art. 6.

2. La Commissione procede, se ve ne sono le condizioni, all'elezione dell'Ufficio di Presidenza nella seduta stessa.

Articolo 3

(Elezione della/del Presidente e delle/dei Vice Presidenti)

1. L'elezione della/del Presidente e delle/dei due Vice-Presidenti avviene, a cura della/del Presidente provvisoria/o – con l'assistenza degli uffici regionali preposti – avvalendosi di due scrutatrici/tori da essa nominate/i seduta stante, con votazione separata e a scrutinio segreto anche in modalità telematica o altra modalità che, comunque, garantisca la segretezza del voto.

2. L'elezione della/del Presidente avviene a maggioranza assoluta delle/dei componenti: risulta eletta/o chi ha ottenuto il voto favorevole di almeno la metà più uno delle/dei componenti la Commissione.

3. Eletta/o la/Il Presidente si procede all'elezione delle/dei due Vice Presidenti: ciascuna/o componente la Commissione vota un solo nome. Risultano elette/i le/i due componenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 4

(Attribuzioni della/del Presidente e delle/dei Vice Presidenti)

1. La/Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede coordinandone l'attività. Stabilisce, in caso d'urgenza, sentite/i le/i Vice Presidenti, salvo ratifica della Commissione, l'adesione ad eventi pubblici esterni e concede alle organizzazioni/enti promotori l'utilizzo del marchio istituzionale della Commissione, quando richiesto.

2. La/Il Presidente può designare una/o delle/dei Vice-Presidenti o, ove queste/i siano indisponibili o particolari ragioni di luogo o di materia lo consiglino, singole/i componenti della Commissione a rappresentare la Commissione in pubbliche manifestazioni, secondo competenza. Le/i due Vice-Presidenti sostituiscono la Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.

3. Lo svolgimento delle funzioni di rappresentanza da parte della/del Presidente, delle/dei Vice-Presidenti, delle/dei singole/i componenti delegate comporta il riconoscimento delle spese vive sostenute adeguatamente documentate.

Articolo 5

(Revoca della fiducia alla/al Presidente e/o alle/al Vice Presidenti)

1. Qualora i due terzi delle/dei componenti la Commissione, mediante mozione motivata, propongano di revocare la fiducia alla/al Presidente e/o alle/al Vice-Presidenti, nel corso del loro mandato, le/i componenti stesse/i provvedono alla convocazione di una seduta straordinaria, per la discussione e la votazione della mozione di sfiducia entro 7 giorni. Se la mozione risulta votata dai due terzi delle/dei componenti, la/Il Presidente e/o le/i Vice Presidenti decadono dall'ufficio rimanendo in carica come semplici componenti della Commissione.

2. L'elezione della/del Presidente e/o delle/dei Vice-Presidenti, dovrà avvenire entro sette giorni e la convocazione della seduta per l'elezione sarà effettuata dalla componente più giovane tra coloro che hanno presentato la mozione.

Articolo 6

(Uffici di Presidenza della Commissione e durata in carica)

1. La/Il Presidente e le/i due Vice Presidenti della Commissione, elette/i ai sensi dell'art. 5 secondo comma della l. r. n. 46/1986, costituiscono l'Ufficio di Presidenza, organo esecutivo della Commissione.

2. L'Ufficio di Presidenza dura in carica due anni e le/i sue/suoi componenti sono rieleggibili nel corso della stessa legislatura regionale. L'Ufficio di Presidenza, al termine del mandato, resta in carica fino alla elezione del nuovo.

Articolo 7

(Compiti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione)

1. L'Ufficio di Presidenza:

- definisce l'ordine del giorno delle sedute della Commissione tenendo conto anche delle proposte formulate nella seduta precedente. Nei casi ritenuti urgenti l'ordine del giorno è definito dalla/dal Presidente, sentite le/i Vice-Presidenti, che provvede alla convocazione in deroga ai termini di cui al successivo art. 8, comma 1
 - cura che l'attività della Commissione sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali previsti dalla della legge regionale 12 novembre 1986 n. 46;
 - cura l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
 - assicura i rapporti con gli organi e gli uffici della Regione e con Enti e Associazioni esterne;
 - stabilisce ed intrattiene, in via esclusiva, i rapporti organizzativi con gli uffici regionali preposti al funzionamento della Commissione;
 - assume, nei casi ritenuti urgenti, le decisioni di competenza della Commissione, salvo ratifica alla prima successiva seduta, qualora questa non possa essere tempestivamente convocata.
2. L'Ufficio di Presidenza assume le decisioni a maggioranza e si riunisce almeno una volta al mese.

Articolo 8

(Convocazione della Commissione e ordine del giorno)

1. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese e l'ordine del giorno deve pervenire alle componenti almeno cinque giorni prima della seduta.
2. La Commissione può essere convocata in via straordinaria per la trattazione di argomenti determinati, quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo delle componenti. In tal caso la seduta deve aver luogo entro sette giorni da quando la richiesta è pervenuta alla/al Presidente. Per i casi ritenuti urgenti valgono le disposizioni di cui al precedente art. 7.
3. La convocazione della Commissione è effettuata d'intesa con i preposti uffici regionali mediante comunicazione scritta inoltrata via posta elettronica o telefax.

Articolo 9

(Validità delle sedute della Commissione)

1. Le sedute della Commissione sono valide se è presente la metà più uno delle/dei componenti dedotte le assenze giustificate.

Articolo 10

(Validità delle decisioni della Commissione)

1. Le decisioni della Commissione vengono assunte a voto palese e sono espresse mediante appositi atti deliberativi parte integrante del verbale della seduta. Nelle questioni riguardanti le persone, la votazione avviene a scrutinio segreto anche in modalità telematica o altra modalità che, comunque, garantisca la segretezza del voto.
2. Le decisioni della Commissione sono assunte con il voto favorevole della metà più una delle/dei presenti.
3. E' richiesto il voto favorevole della metà più uno delle/dei componenti la Commissione per le seguenti deliberazioni:
 - programma di attività di cui al successivo art. 13;
 - approvazione della relazione finale di cui all'art. 8 della l.r. 46/1986;
 - modifiche al Regolamento.

Articolo 11

(Assenze e decadenza componenti della Commissione).

1. Le assenze si ritengono giustificate quando comunicate per iscritto alla/al Presidente e agli uffici regionali p.c. , entro e non oltre l'inizio della seduta.
2. Qualora le assenze giustificate si ripetano per sei mesi consecutivamente, l'Ufficio di Presidenza chiede al Consiglio Regionale la pronuncia di decadenza della/del componente assente ai lavori della Commissione e la sua sostituzione.
3. In caso di assenze non giustificate protratte per tre mesi consecutivi avrà luogo la procedura di decadenza di cui al comma precedente.

Articolo 12

(Verbalizzazione delle sedute della Commissione)

1. Delle sedute della Commissione viene effettuata registrazione audio e redatto un verbale in forma riassuntiva, a cura degli uffici regionali preposti.
2. Le/i componenti che vogliono far risultare a verbale loro dichiarazioni, le dettano seduta stante o ne consegnano il testo scritto entro la fine della seduta. Le componenti possono richiedere agli uffici *copia della* registrazione audio della seduta.
3. Il verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva se portato a conoscenza almeno cinque giorni prima della seduta stessa di approvazione, d'intesa con i preposti uffici regionali, mediante posta elettronica a tutte/i le/i componenti la Commissione. La Commissione approva verbali che possono anche essere antecedenti l'ultima seduta svolta, sarà cura dell'ufficio di presidenza provvedere affinché, comunque, tutti i verbali vengano approvati entro tre mesi dalla loro seduta di riferimento. Esso è firmato dalla/dal Presidente e dal funzionario regionale preposto.

Articolo 13

(Competenze e attività della Commissione)

1. La Commissione approva annualmente il programma di attività, di norma, entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.
2. La Commissione svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 46/1986, prevedendo una modalità di lavoro articolata in sedute plenarie e sezioni di lavoro.
3. Le sedute plenarie avvengono, in via ordinaria, in modalità "in presenza", con la possibilità di prevedere sedute telematiche "da remoto" nei casi di convocazione d'urgenza stabiliti dall'art. 7, co. 2 e art. 8, co. 2. e/o in casi di forza maggiore.
4. Le/i componenti della Commissione inoltrano la documentazione ritenuta di interesse per l'attività della Commissione tramite gli uffici regionali preposti mediante il sistema di posta elettronica sulla casella appositamente dedicata alla Commissione.

Articolo 14

(Competenze, attività e validità delle sedute delle sezioni di lavoro)

1. Le sezioni di lavoro sono costituite con atto della Commissione, che ne definisce compiti e modalità di funzionamento, anche in deroga al successivo comma 5 e sono composte da componenti della Commissione scelte/i sulla base della disponibilità e delle competenze.
2. L'Ufficio di Presidenza è costituito in sezione di lavoro.
3. Ogni sezione di lavoro sceglie al suo interno una/un coordinatrice/tore, relaziona la Commissione sull'andamento dei lavori, sulle proposte che da essi scaturiscono e sulle attività svolte, tiene i contatti con l'Ufficio di Presidenza.
4. La rilevazione delle presenze ad ogni singola seduta viene effettuata da parte degli uffici regionali preposti.
5. Le/i componenti della Commissione possono partecipare all'attività di una o più sezioni di lavoro, in quanto gruppi di lavoro attivi ed aperti, in qualunque momento, indipendentemente dalla scelta iniziale.
6. Le/i componenti della Commissione possono sempre assistere alle riunioni delle sezioni di lavoro e pertanto devono essere informate per iscritto delle date e sedi di svolgimento delle sedute stesse.
7. Le sedute delle sezioni di lavoro sono convocate in forma scritta dalla/dal Presidente della Commissione, su proposta della/del coordinatrice/tore – d'intesa con i preposti uffici regionali - Le sedute sono valide indipendentemente dal numero delle presenze delle/dei relative/i componenti la sezione di lavoro.

Articolo 15

(Rapporti con enti e organismi)

1. La Commissione promuove e cura:
 - i rapporti con gli enti e gli organismi di cui all'articolo 7 della Legge;
 - i rapporti con analoghe commissioni istituite a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, nonché di altre regioni italiane;

- i rapporti con le associazioni, i movimenti e le organizzazioni femminili esistenti sul territorio regionale e con le rappresentanze delle organizzazioni imprenditoriali delle/dei lavoratrici/tori dipendenti e autonomi, delle organizzazioni cooperative e dei movimenti femminili delle forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale.

2. Con tali soggetti la Commissione può individuare forme anche continuative di collaborazione e di coordinamento di iniziative e di programmi comuni.

3. Cura inoltre i rapporti con ogni altro soggetto che concorre alla realizzazione delle finalità della Commissione stessa.

Articolo 16

(Informazione e comunicazione)

1. In attuazione del secondo comma dell'art. 8 della L R 12 novembre 1986 n. 46, la Commissione, avvalendosi in via prioritaria degli uffici regionali competenti alla comunicazione istituzionale ed ai rapporti con il mondo dell'informazione, cura la raccolta e la diffusione delle informazioni relative alla condizione femminile che ritiene utili e funzionali ai propri scopi.

2. Opera inoltre per favorire la massima diffusione di informazioni in ordine a iniziative proprie e di altri soggetti che concorrono al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 2 della predetta legge.